

PARTE SPECIALE "D"

- *DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA*

(ART. 25 BIS D.LGS. 231/2001)

- *REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO*

(ART. 25 BIS 1 D.LGS. 231/2001)

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, il reato di cui all'art. 25 *bis* D.lgs 231/2001 è stato aggiunto dal D.Lgs 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. 409/2001, ulteriormente modificato dalla L. 99/2009 e modificato dal D.Lgs 125/2016 che annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette in altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Inoltre, la Legge n. 99/2009 ha introdotto nel d.lgs. 231/01 l'art. 25 bis 1, che prevede le seguenti fattispecie criminose:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (da 100 a 500 quote).

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, copie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri Enti Pubblici (da 100 a 800 quote).

Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 (da 100 a 800 quote).

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a 3 anni o della multa non inferiore a euro 103 (da 100 a 500 quote).

[Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 (da 100 a 500 quote).]

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 (da 100 a 500 quote).

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (da 100 a 500 quote).

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (da 100 a 500 quote).

LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS 231/21

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001. L'analisi dei processi aziendali di CEP EUROPE S.R.L. consente di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 bis 1 d.lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei reati c.d. "presupposto". Di seguito sono elencate le attività sensibili esaminate:

ATTIVITA'	DIREZIONE	PRESIDI
<ul style="list-style-type: none"> ● Selezione e gestione dei rapporti con fornitori per l'acquisto di beni, servizi e consulenze: 	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Responsabili acquisti 	<ul style="list-style-type: none"> ● Codice Etico
<ul style="list-style-type: none"> ● Gestione marchi e brevetti 	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Responsabili acquisti ● Consulente esterno 	<ul style="list-style-type: none"> ● Codice etico
<ul style="list-style-type: none"> ● Acquisto di prodotti o opere tutelati da proprietà industriale/intellettuale 	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Responsabile acquisti 	<ul style="list-style-type: none"> ● Codice Etico
<ul style="list-style-type: none"> ● Rapporti con fornitori e controparti contrattuali 	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Responsabili acquisti 	<ul style="list-style-type: none"> ● Codice Etico
<ul style="list-style-type: none"> ● Partecipazione a procedure di acquisto in associazione con altri partner commerciali (joint venture, consorzi, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consiglio di Amministrazione ● Responsabili acquisti ● consulenti esterni 	<ul style="list-style-type: none"> ● Codice Etico
<ul style="list-style-type: none"> ● Utilizzazione di tecnologie coperte da brevetto già depositato 	<ul style="list-style-type: none"> ● Legale rappresentante ● Consiglio di Amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> ● Codice Etico

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o "attività sensibili" potranno essere disposte dal C.D.A previo concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi. La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti "esponenti aziendali" della CEP EUROPE S.R.L. nelle aree di attività a rischio, nonché dai collaboratori esterni e *partners*, già definiti nella Parte Generale quali Destinatari).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida di Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

1) Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Si prevede l'**espresso obbligo**, a carico degli esponenti aziendali in via diretta (e a carico di collaboratori esterni e *partners*) di mantenere una stretta osservanza di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale e conseguentemente l'**espresso divieto** a carico degli esponenti aziendali in via diretta e a carico dei collaboratori esterni e *partners*, di:

- agire comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- agire comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra elencate possano potenzialmente diventarlo;
- creare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

2) Standard di controllo "specifici" applicati alle singole attività sensibili

Le regole ed i divieti riportati nei Principi Generali si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- Verificare se sussistono i requisiti di brevettabilità e di registrazione dei marchi controllando anche i diritti di terzi su marchi o brevetti uguali o simili già depositati/registratori;
- Verificare che i partner applichino correttamente la 231 ed acquisire da loro le informazioni sul sistema controlli, chiedendo la documentazione periodica sugli ambiti rilevanti della 231 (ad es.: dichiarazioni di non conoscere informazioni o situazioni che possono anche indirettamente configurare ipotesi di reato);
- Definire specifiche clausole contrattuali di audit da attivare in caso di indicatori di rischio elevati ed adottare un codice di comportamento per i rapporti e le regole etico sociali dei fornitori con le società partner svolgendo audit per verificare l'adeguatezza dei sistemi utilizzati dai fornitori per la produzione e il rispetto della legge, incluse le autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente sezione della Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Codice di condotta per parti terze.

PROCEDURE DI PREVENZIONE

CEP EUROPE S.R.L. adotterà un sistema di controlli interno diretto a prevenire la commissione dei reati, anche attraverso *reporting* all'Organismo di Vigilanza.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello 231, dei reati presupposto e/o delle procedure adottate in materia dovrà immediatamente effettuare opportuna segnalazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 24/23.